


COMUNE DI LUINO

PROVINCIA DI VARESE



REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 17/03/1997.

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 13/05/1997, a motivo dell'ordinanza istruttoria del Co.Re.Co., Sezione Interprovinciale di Milano, nella seduta del 16/04/1997, atti n. 110.

Annullato parzialmente dal Co.Re.Co., Sezione Interprovinciale di Milano, nella seduta dell'11/06/1997, atti n. 132.

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 23/11/2000.

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 23 agosto 2010, efficace dal 26 settembre 2010.

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 28 settembre 2010, efficace dal 23 ottobre 2010.

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 16 giugno 2017, efficace dal 29 luglio 2017.

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Titolo I. ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità

1. Il Consiglio comunale organizza l'esercizio delle proprie funzioni ed i suoi lavori secondo il presente regolamento, adottato nel rispetto delle norme previste dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, in seguito TUOEL, e dei principi stabiliti dallo Statuto del Comune di Luino.

Art. 2. Durata in carica

1. Il Consiglio comunale dura in carica per un periodo di cinque anni, sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che ne hanno resa necessaria l'adozione.

Art. 3. La sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, nell'apposita sala del Palazzo comunale.

2. Su proposta del Presidente del Consiglio comunale, la Conferenza dei Capigruppo può stabilire, a maggioranza dei Consiglieri rappresentati, che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dal Palazzo comunale, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della comunità.

3. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

4. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza, all'esterno della sede, viene esposta la

bandiera della Repubblica Italiana e dell'Unione Europea.

Capo II. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 4. Presidenza delle adunanze

1. Il Consiglio comunale è presieduto da un Presidente eletto tra i consiglieri, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella prima seduta del Consiglio.

Art. 5. Presidente - Sostituzione

1. Nel caso di assenza, impedimento temporaneo, sospensione dalla carica del Presidente del Consiglio comunale, il Vice Presidente del Consiglio comunale lo sostituisce nelle funzioni di presidente del Consiglio.

2. Il Vice Presidente del Consiglio svolge inoltre le funzioni di presidente del Consiglio nel caso di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio per una delle cause previste dall'art. 53 del TUOEL, sino all'elezione del nuovo Consiglio.

3. In caso di contemporanea assenza del presidente e del vicepresidente del consiglio comunale, le funzioni di presidente sono esercitate dal consigliere in carica più anziano per elezione. E' consigliere anziano il consigliere che ha conseguito nell'elezione a tale carica la cifra elettorale più alta costituita dalla somma dei voti di lista e dei voti di preferenza, con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata con i criteri di cui al precedente periodo, occupa il posto immediatamente successivo.

Art. 6. Compiti e poteri del Presidente

1. Il Presidente del Consiglio comunale rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto.

2. Provvede al proficuo funzionamento

dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato. Ha inoltre la facoltà di sospendere per breve tempo la seduta quando ravvisi la necessità di consultarsi con i Capigruppo consiliari.

3. Il Presidente del Consiglio comunale esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello Statuto e del regolamento.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente del Consiglio comunale si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.

5. Il Presidente del Consiglio comunale, per assicurare il buon andamento dei lavori, può programmare periodicamente il calendario dell'attività consiliare, sentita la Conferenza dei Capigruppo.

6. Il Presidente del Consiglio comunale promuove i rapporti del Consiglio comunale con la Giunta, il Collegio dei revisori dei conti e gli altri organismi ai quali il Comune partecipa.

Capo III. I GRUPPI CONSILIARI

Art. 7. Costituzione

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un Gruppo consiliare.

2. Ciascun Gruppo è costituito da almeno due Consiglieri. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere, a questo sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un Gruppo consiliare.

3. I singoli Gruppi devono comunicare per iscritto al Sindaco il nome del Capogruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Presidente del

Consiglio le variazioni della persona del Capogruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato Capogruppo il Consigliere del Gruppo "anziano" secondo la legge.

4. Il Consigliere che intende appartenere ad un Gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Presidente del Consiglio comunale allegando la dichiarazione di accettazione del capo del nuovo Gruppo.

5. Il Consigliere che si distacca dal Gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri Gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un Gruppo consiliare. Qualora più Consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi costituiscono un Gruppo misto che elegge al suo interno il Capogruppo. Della costituzione del Gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Presidente del Consiglio comunale, da parte dei Consiglieri interessati.

6. Ai Capigruppo consiliari, come sopra determinati, deve essere effettuata dal Segretario Generale la comunicazione di cui all'art. 125 del TUOEL.

Art. 8. Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo è organismo consultivo del Presidente del Consiglio comunale, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio. La Conferenza dei Capigruppo costituisce, ad ogni effetto, commissione consiliare permanente.

2. Il Presidente del Consiglio comunale può sottoporre al parere della Conferenza dei Capigruppo, prima di deciderne l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio, argomenti di particolare interesse o delicatezza.

3. La Conferenza dei Capigruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dal presente regolamento e dal Consiglio comunale, con appositi incarichi. Le proposte e i pareri della Conferenza sono illustrati al Consiglio dal Presidente del

Consiglio comunale.

4. La Conferenza dei Capigruppo è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio comunale o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio comunale, mediante avviso scritto da inviare almeno tre giorni, o 24 ore in caso di urgenza anche a mezzo telefono, prima della riunione. Nell'avviso è specificato l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

4. bis Le riunioni della Conferenza dei Capigruppo non sono pubbliche. Alla riunione partecipa il Sindaco o un Assessore delegato, il Segretario Generale od il suo sostituto ed assistono i dirigenti e i funzionari comunali richiesti dal Presidente del Consiglio comunale.

5. La Conferenza è inoltre convocata dal Presidente del Consiglio comunale quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno tre Capigruppo.

6. La riunione della Conferenza dei Capigruppo è valida quando dai partecipanti è rappresentata almeno la metà dei Consiglieri in carica escludendo il Sindaco.

7. I Capigruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio Gruppo a partecipare alla conferenza, quand'essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.

8. Secondo le indicazioni espresse dalla Conferenza dei Capigruppo, la Giunta comunale assicura ai Gruppi quanto necessario per l'esercizio delle funzioni da parte dei Consiglieri che degli stessi fanno parte.

9. Delle riunioni della Conferenza dei Capigruppo viene redatto verbale, nella forma di resoconto sommario, a cura del Segretario Generale o di un funzionario dallo stesso designato.

Capo IV. COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 9. Istituzione delle Commissioni

1. A norma dell'art. 30 dello Statuto, il Consiglio istituisce nel proprio seno Commissioni consiliari permanenti con

competenza nei diversi settori di attività comunale.

2. Successivamente ad ogni rinnovo del Consiglio Comunale e dopo la costituzione dei Gruppi consiliari di cui al precedente art. 7, il Consiglio provvede a determinare il numero delle Commissioni e le relative competenze per materia, con poteri che possono avere soltanto natura consultiva, propositiva ed istruttoria rispetto ai lavori consiliari.

3. Possono essere costituite al massimo di tre Commissioni consiliari permanenti.

Art. 10. Composizione, nomina e durata in carica

1. Ciascuna Commissione è composta da tanti Consiglieri comunali quanti sono i Gruppi consiliari costituiti, uno per Gruppo.

2. La nomina delle Commissioni viene deliberata dal Consiglio comunale con unico provvedimento, sulla base delle designazioni formulate dai rispettivi Gruppi consiliari. La relativa votazione, in mancanza di valutazioni sulle persone e data la natura dell'atto, avviene in forma palese.

3. Le Commissioni durano in carica quanto il Consiglio.

Art. 11. Insediamento ed elezione delle cariche interne

1. Conseguita l'esecutività della deliberazione di nomina, e comunque entro quindici giorni dalla data relativa, il Presidente del Consiglio comunale provvede alla convocazione delle singole Commissioni, con avviso da recapitare al domicilio dei singoli componenti almeno tre giorni prima, per:

- a) l'insediamento della Commissione;
- b) la nomina del Presidente della Commissione;
- c) la nomina del Vice Presidente della Commissione.

2. Fino alla nomina del Presidente della Commissione, la seduta di insediamento è presieduta dal Presidente del Consiglio comunale, o in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

3. Ad avvenuto insediamento, ciascuna Commissione elegge nel proprio seno, con votazione palese, il Presidente della Commissione: risulta eletto chi riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il Consigliere legalmente più anziano.

4. Nella stessa seduta e con le stesse modalità viene eletto il Vice Presidente della Commissione.

5. Il Presidente delle Commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e di garanzia, ove costituite, appartiene alla minoranza consiliare ed è nominato dai componenti la Commissione con l'astensione dei Commissari dei gruppi di maggioranza.

Art. 12. Compiti del Presidente della Commissione

1. Il Presidente della Commissione, o chi ne fa le veci, ha il compito di convocare le sedute e di fissarne l'ordine del giorno, di dirigere e coordinare i lavori della rispettiva Commissione e di tenere i rapporti istituzionali con gli altri organi comunali.

2. Il Presidente della Commissione ha anche la facoltà di intervenire in Consiglio comunale, subito dopo l'Assessore competente per materia, allo scopo di esporre la posizione assunta dalla Commissione.

Art. 13 Attribuzioni delle Commissioni

1. Le Commissioni, nell'ambito delle rispettive competenze per materia, provvedono ad:

a) esaminare ed approfondire, in sede preventiva e referente, le proposte oggetto di deliberazione del Consiglio, esprimendo sulle stesse il proprio parere;

b) esprimere di propria iniziativa pareri e proposte su materie e argomenti che ritengono di particolare interesse cittadino, segnalandoli al Presidente del Consiglio comunale che deciderà sulle ulteriori procedure di competenza assembleare;

c) esprimere, a richiesta del Presidente del Consiglio comunale, del Sindaco o dell'Assessore competente per materia,

pareri preliminari di natura non vincolante su questioni di interesse comunale.

2. La segreteria generale trasmette ai Presidenti delle Commissioni le proposte di deliberazioni consiliari, ai fini del loro esame da parte della rispettiva Commissione.

3. Quando la proposta di deliberazione riguarda materia di competenza di più Commissioni ovvero ne è dubbia o controversa l'attribuzione, il Presidente del Consiglio comunale ne assegna l'esame a quella commissione che reputa prevalentemente competente, ovvero a più commissioni, ovvero ne promuove la riunione congiunta.

4. Le Commissioni esprimono i propri pareri entro il limite di volta in volta concordato con il Presidente del Consiglio comunale.

Art. 14 Convocazione delle Commissioni

1. La Commissione è convocata dal proprio Presidente con avviso scritto da recapitarsi tramite posta elettronica certificata o al domicilio di ogni componente, almeno tre giorni prima della seduta; in caso di urgenza, il predetto termine è ridotto a ventiquattro ore e la convocazione può avvenire anche a mezzo telefono.

2. L'avviso di convocazione è affisso all'Albo Pretorio nel giorno precedente la seduta e contiene - anche qualora la convocazione sia materialmente effettuata a mezzo telefono - l'elenco sommario degli argomenti da trattare.

3. La convocazione è disposta dal Presidente della Commissione, che è comunque tenuto a riunire la Commissione entro un termine non superiore a dieci giorni quando lo richieda un numero di Commissari che rappresentino almeno un quinto dei voti consiliari, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. Analogo obbligo ha il Presidente della Commissione allorché la convocazione della Commissione venga richiesta, dal Presidente del

Consiglio comunale, dal Sindaco o dall'Assessore competente.

4. L'ordine del giorno dei lavori, nonché il giorno e l'ora della seduta, vengono stabiliti dal Presidente della Commissione e vengono comunicati a tutti i componenti della Commissione, al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco, agli Assessori interessati agli argomenti in discussione, ai Capigruppo consiliari ed alla segreteria generale.

5. Per le riunioni delle Commissioni viene predisposto, a cura del Presidente del Consiglio comunale in riunione congiunta con i Presidenti delle Commissioni stesse, un calendario che consenta di evitare convocazioni, per le riunioni di carattere ordinario, in concomitanza con le sedute di Consiglio.

Art. 15. Funzionamento delle Commissioni

1. Il Presidente della Commissione, accertata la presenza della maggioranza dei Commissari, titolari nel complesso di almeno la metà dei voti consiliari, dichiara valida e aperta la seduta.

2. Il Presidente del Consiglio comunale, il Sindaco e i Capigruppo consiliari, se presenti alla seduta secondo quanto previsto dal successivo art. 16, non concorrono alla formazione del numero legale, a meno che taluno dei Capigruppo non faccia parte della Commissione in rappresentanza del proprio Gruppo.

3. Alle sedute delle Commissioni si applicano, in quanto compatibili, i principi e le norme attinenti il funzionamento del Consiglio Comunale, del quale dette Commissioni sono articolazioni interne e strumenti operativi.

4. Le sedute delle Commissioni si svolgono in appositi locali presso il Palazzo Comunale o altre sedi dell'Amministrazione.

5. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, tranne quando l'argomento in trattazione riguardi persone o quando la pubblicità possa compromettere interessi patrimoniali del Comune.

6. Ai Consiglieri Comunali nominati nelle Commissioni Consiliari compete per ciascuna seduta di Commissione il gettone di presenza nella medesima misura fissata per il Consiglio Comunale.

7. In caso di assenza o impedimenti occasionali, i Commissari sono sostituiti dal rispettivo Capogruppo o da un altro Consigliere Comunale dello stesso Gruppo, dal Capogruppo delegato.

Art. 16. Intervento di amministratori, tecnici comunali e consultazioni esterne

1. Il Presidente del Consiglio comunale, il Sindaco e i Capigruppo consiliari hanno facoltà di intervenire alle sedute di tutte le Commissioni, con diritto di parola.

2. Alle sedute delle Commissioni possono altresì intervenire gli Assessori di volta in volta competenti per materia, con le stesse facoltà di cui al comma precedente.

3. A richiesta del Presidente della Commissione, del Presidente del Consiglio comunale, del Sindaco o dell'Assessore interessato all'argomento in trattazione, possono essere chiamati a partecipare alle sedute dirigenti o funzionari del Comune, con compiti di assistenza tecnica.

4. Le Commissioni, quando ne ravvisino l'opportunità, hanno la facoltà di promuovere consultazioni con le rappresentanze di istituzioni, associazioni ed organismi esponenziali della comunità cittadina.

Art. 17. Votazioni

1. A norma dell'art. 30, primo comma, dello Statuto, ciascun Commissario esprime un numero di voti pari a quello di cui dispone il Gruppo consiliare che l'ha designato.

2. Le Commissioni esprimono i pareri e le proposte di competenza deliberando a maggioranza, con riferimento al numero dei voti consiliari rappresentati nella seduta.

Art. 18. Verbalizzazione delle sedute

1. A ciascuna Commissione è addetto un

Segretario, scelto dal Segretario Generale tra il personale comunale, con la funzione particolare di verbalizzare in forma sintetica lo svolgimento delle sedute e le determinazioni finali adottate dalla Commissione stessa.

2. Il verbale, sottoscritto dal Presidente della Commissione e dal Segretario, viene approvato nella seduta successiva.

3. Copia del verbale è inviata, a cura del Segretario della Commissione, a tutti i Commissari, al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco, ai Capigruppo consiliari, agli Assessori competenti per materia e alla segreteria generale.

Art. 19. Attività delle Commissioni - Effetti

[Annullato con ordinanza O.Re.Co., Sezione Interprovinciale Milano, seduta 11.06.1997 atti n. 132]

Art. 20. Commissioni speciali d'indagine

1. A norma dell'art. 31 dello Statuto, il Consiglio comunale può costituire Commissioni speciali di indagine. La deliberazione istitutiva delle predette Commissioni deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. La Commissione è formata da un Consigliere per ciascun gruppo consiliare.

2. La Commissione speciale d'indagine ha il potere:

a) di effettuare accertamenti, verifiche, inchieste conoscitive e, in generale, di esaminare i fatti relativi alle attività, situazioni e avvenimenti di particolare interesse ai fini dell'attività comunale, per i quali il Consiglio medesimo ritiene necessario acquisire elementi di valutazione e di giudizio;

b) di svolgere inchieste, con facoltà di acquisire tutti i dati e le informazioni necessarie dai titolari degli uffici del Comune nonché delle società, enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti o controllati.

3. Per quanto concerne la nomina, la composizione e il funzionamento delle Commissioni speciali si applicano, in

quanto compatibili, le disposizioni del presente Capo IV.

4. Il Presidente della Commissione speciale d'indagine appartiene alla minoranza consiliare ed è nominato dai componenti la Commissione con l'astensione dei Commissari dei gruppi di maggioranza.

5. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 1, il Consiglio Comunale indica i compiti specifici della Commissione ed i criteri di svolgimento dei lavori; fissa altresì il termine entro il quale la Commissione deve concludere i suoi lavori.

6. Il Presidente della Commissione coordina i lavori e decide in merito ad ogni questione di carattere organizzativo non altrimenti disciplinata da norme statutarie, dal presente regolamento o dalla delibera istitutiva.

7. Se non diversamente previsto dal provvedimento istitutivo le Commissioni speciali e d'inchiesta, a conclusione della loro attività, presentano al Consiglio Comunale un'unica relazione generale in cui danno conto di tutte le posizioni emerse nel corso dei lavori.

TITOLO II. I CONSIGLIERI COMUNALI

Capo I. NORME GENERALI

Art. 21. Elezioni ed entrata in carica

1. L'elezione dei Consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuito al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

2. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del Presidente dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo, ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3. Nella prima adunanza successiva all'elezione il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle

modalità prescritte, la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità previste dal TUOEL, procedendo alla loro immediata surrogazione.

4. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Consigliere comunale, il Consiglio comunale procede alla surrogazione a termini di legge della stessa.

Capo II. DIRITTI DEI CONSIGLIERI

Art. 22. Diritto d'iniziativa

1. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto a deliberazione del Consiglio comunale.

2. I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio comunale stabilita dalla legge e dallo Statuto.

3. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal Consigliere proponente, è inviata al Presidente del Consiglio comunale il quale la trasmette al Segretario Generale per l'istruttoria di cui all'art. 49 del TUOEL, e ne informa il Sindaco e la Giunta. Il Segretario Generale esprime parere anche sulla competenza del Consiglio a trattare l'argomento. La proposta di deliberazione, completata dall'istruttoria amministrativa, viene dal Presidente del Consiglio comunale trasmessa alla commissione permanente competente per materia, che esprime sulla stessa il proprio parere. Nel caso che la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio, non legittima o priva della copertura finanziaria, il Presidente del Consiglio comunale comunica al Consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio comunale. La comunicazione è inviata per conoscenza ai Capigruppo. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Presidente del Consiglio comunale iscrive la proposta all'ordine del giorno

del Consiglio comunale indicando, con l'oggetto, il Consigliere proponente.

4. I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio comunale.

5. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, per iscritto, al Presidente del Consiglio comunale, entro il secondo giorno precedente quello dell'adunanza. Quando si tratta di proposte di variazione di limitata entità possono essere presentate, per iscritto, al Presidente del Consiglio comunale nel corso della seduta. Ciascun Consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro Consigliere.

6. Le proposte di emendamenti pervenute prima dell'adunanza sono subito trasmesse dal Presidente del Consiglio comunale al Segretario Generale che ne cura con procedura d'urgenza l'istruttoria. Per le proposte di emendamento presentate nel corso dell'adunanza il Segretario Generale, su richiesta del Presidente del Consiglio comunale, esprime parere nell'ambito delle sue competenze. Su richiesta effettuata dal Segretario Generale per acquisire i necessari elementi di valutazione, l'ulteriore trattazione della delibera viene rinviata all'adunanza successiva.

Art. 23 Attività ispettiva - Interrogazioni e mozioni

1. I Consiglieri nell'esercizio dell'attività e del sindacato ispettivo di cui al terzo comma dell'art. 43 del TUOEL, hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Consiglio comunale e

le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto.

2. Le interrogazioni sono depositate al Protocollo prima della convocazione del Consiglio comunale, sono sempre formulate per iscritto e firmate dai proponenti e lette successivamente alla trattazione dei punti all'ordine del giorno della prima adunanza convocata dopo la loro presentazione.

(Modificato con Delibera del Consiglio comunale n.18 del 16 giugno 2017).

3. Il Sindaco o l'Assessore da quest'ultimo delegato risponde, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri. La risposta è data, di norma, per iscritto.

4. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Presidente del Consiglio comunale per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali è stato adottato un provvedimento o gli intendimenti con i quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto od intervento.

5. Quando l'interrogazione ha carattere urgente può essere trattata anche durante l'adunanza, subito dopo la presentazione di quelle proposte nei termini ordinari. Il Consigliere interrogante rimette copia del testo al Presidente del Consiglio comunale che, se valutata l'urgenza, ne consente la diretta lettura al Consiglio, altrimenti la iscrive all'ordine del giorno del Consiglio successivo. Il Presidente del Consiglio comunale o il Sindaco può dare risposta immediata se dispone degli elementi necessari. In caso contrario si riserva di dare risposta scritta all'interrogante entro trenta giorni da quello di presentazione.

(Modificato con Delibera del Consiglio comunale n.18 del 16 giugno 2017).

6. Le mozioni devono essere presentate per iscritto al Presidente del Consiglio comunale, sottoscritte dal Consigliere

proponente e sono iscritte all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio convocata dopo la loro presentazione.

7. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo Statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio o della Giunta nell'ambito dell'attività del Comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

Art. 24. Richiesta di convocazione del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio comunale è tenuto a riunire il Consiglio comunale, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda il Sindaco o almeno un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.

2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la richiesta del Sindaco o dei Consiglieri, indirizzata al Presidente del Consiglio comunale, che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell'ente.

3. Quando nella richiesta è precisato che per gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno il Consiglio comunale dovrà effettuare soltanto un esame ed un dibattito generale, senza adottare deliberazioni o risoluzioni, per ciascuno di essi, il Sindaco o i Consiglieri richiedenti debbono allegare una relazione che illustra l'oggetto da trattare. Nel caso che sia proposta l'adozione di deliberazioni, la trattazione di interrogazioni e l'adozione di mozioni e risoluzioni, deve essere osservato quanto stabilito dagli artt. 22 e 23 del

presente regolamento.

4. Nel caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, di cui al primo comma, previa diffida, provvede il Prefetto, in conformità a quanto stabilito dal quinto comma dell'art. 39 del TUOEL.

Art. 25. Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo.

2. I Consiglieri comunali hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'Amministrazione comunale.

3. L'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma è effettuato dai Consiglieri richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti al Segretario Generale ed ai dirigenti o dipendenti responsabili preposti ai singoli uffici, servizi, ed altri organismi. Per coordinare l'esercizio del diritto dei Consiglieri con le esigenze di funzionamento dell'organizzazione del Comune e degli altri enti, il Presidente del Consiglio comunale invia a tutti i Consiglieri l'elenco degli uffici o servizi comunali e degli altri enti ed aziende dipendenti, precisando nello stesso le funzioni esercitate, l'ubicazione, il nominativo del dipendente responsabile e del suo sostituto, i giorni di ogni settimana ed il relativo orario nel quale i Consiglieri comunali possono ottenere direttamente e senza alcun adempimento procedurale, informazioni e notizie ed effettuare la consultazione di atti utili all'espletamento del loro mandato.

4. I Consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Art. 26. Diritto al rilascio di copie di atti e documenti

1. I Consiglieri comunali, con motivata richiesta nella quale indicano le specifiche finalità d'uso connesse

all'esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio di copia di deliberazioni del Consiglio e della Giunta, di verbali delle Commissioni consiliari permanenti, di verbali delle altre Commissioni comunali istituite per legge, dei bandi e dei verbali di gara, di ordinanze emesse dal Sindaco o da suoi delegati, di petizioni presentate dai cittadini e di richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione.

2. La richiesta delle copie di cui al precedente comma è effettuata dal Consigliere presso la segreteria generale, secondo le indicazioni comunicate dal Presidente del Consiglio comunale in relazione a quanto stabilito dal terzo comma del precedente art. 25. La richiesta è ricevuta dal dipendente preposto su apposito modulo sul quale il Consigliere deve indicare gli estremi dell'atto di cui richiede copia ed apporre la data e la firma. Il modulo contiene la dichiarazione che la copia richiesta sarà utilizzata esclusivamente per l'esercizio delle funzioni connesse alla carica elettiva ricoperta.

3. Il rilascio delle copie avviene entro i cinque giorni successivi a quello della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso alla presentazione della richiesta viene precisato il maggior termine per il rilascio.

4. Il Segretario Generale, qualora rilevi la sussistenza di divieti od impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informa entro il termine di cui al precedente comma il Consigliere interessato, con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio.

5. Le copie vengono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica di Consigliere comunale.

6. Le copie sopra indicate sono esenti dal costo di riproduzione e dall'imposta di bollo trattandosi di documenti rilasciati a

uso amministrativo per le funzioni istituzionali connesse all'espletamento del mandato del Consigliere comunale.

Art. 27. Diritto di sottoporre le deliberazioni della Giunta a controllo preventivo di legittimità

1. [Annullato con ordinanza O.Re.Co., Sezione Interprovinciale Milano, seduta 11.06.1997 atti n. 132, causa entrata in vigore dell'art. 17, comma 31, della legge 15.05.1997, n. 127 che ha abrogato l'art. 45 della legge 08.06.1990, n. 142 e dell'art. 17, commi 38 e 39, della legge 15.05.1997, n. 127 che prevede una nuova regolamentazione del controllo degli atti della Giunta comunale]

2. [Annullato con ordinanza O.Re.Co., Sezione Interprovinciale Milano, seduta 11.06.1997 atti n. 132, causa entrata in vigore dell'art. 17, comma 31, della legge 15.05.1997, n. 127 che ha abrogato l'art. 45 della legge 08.06.1990, n. 142 e dell'art. 17, commi 38 e 39, della legge 15.05.1997, n. 127 che prevede una nuova regolamentazione del controllo degli atti della Giunta comunale]

3. [Annullato con ordinanza O.Re.Co., Sezione Interprovinciale Milano, seduta 11.06.1997 atti n. 132, causa entrata in vigore dell'art. 17, comma 31, della legge 15.05.1997, n. 127 che ha abrogato l'art. 45 della legge 08.06.1990, n. 142 e dell'art. 17, commi 38 e 39, della legge 15.05.1997, n. 127 che prevede una nuova regolamentazione del controllo degli atti della Giunta comunale]

Capo III. ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 28. Diritto di esercizio del mandato elettivo

1. I Consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge.

2. La deliberazione con cui il Consiglio comunale stabilisce la misura in aumento delle indennità previste dall'art. 82 del TUOEL deve essere adottata contestualmente al bilancio preventivo.

3. L'Amministrazione assicura ai Consiglieri, che siano lavoratori dipendenti, l'assistenza legale in tutte le sedi competenti per far valere il loro diritto di intrasferibilità durante l'esercizio del mandato consiliare, come previsto dall'art. 78, comma 6, del TUOEL.

4. L'Amministrazione assicura ai Consiglieri richiamati alle armi l'assistenza necessaria per ottenere dalla competente autorità militare la loro destinazione ad una sede che consenta l'espletamento delle funzioni consiliari e la disponibilità del tempo a ciò necessario, come previsto dall'art. 78, comma 6, del TUOEL..

5. A norma dell'art. 22, quinto comma, dello Statuto, l'Amministrazione assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri che siano sottoposti, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, a procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non vi sia conflitto di interesse con l'Ente.

Art. 29. Divieto di mandato imperativo

1. Ogni Consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà d'azione, di espressione e di voto.

Art. 30. Partecipazione alle adunanze

1. Il Consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.

2. Nel caso di assenza la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione scritta, inviata al Presidente del Consiglio comunale, il quale ne dà notizia al Consiglio. La giustificazione può essere effettuata anche mediante motivata comunicazione fatta al Consiglio dal Capo del Gruppo al quale appartiene il Consigliere assente.

3. Delle giustificazioni viene presa nota a verbale.

4. Il Consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire il Segretario Generale perché sia presa nota a verbale.

Art. 31. Astensione obbligatoria

1. I Consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte direttamente od indirettamente in servizi, esazioni, forniture e somministrazioni continuative o ricorrenti, appalti, concessioni di lavori e gestione di servizi, incarichi professionali remunerati, riguardanti il Comune ed organismi dallo stesso dipendenti o soggetti a controllo politico-amministrativo.

2. Tale obbligo sussiste sia quando si tratti di interesse proprio dei Consiglieri, sia dei loro congiunti od affini fino al quarto grado civile.

3. Il divieto di cui ai precedenti commi comporta l'obbligo di assentarsi dall'adunanza per tutto il tempo della discussione e votazione delle relative deliberazioni.

4. I Consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Segretario Generale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

Art. 32. Responsabilità personale - Esonero

1. Il Consigliere comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio.

2. E' esente da responsabilità il Consigliere assente giustificato dall'adunanza o che per legittimi motivi non abbia preso parte alla deliberazione.

3. E' parimenti esente da responsabilità conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo il Consigliere che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso od abbia espresso voto contrario, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.

4. Si applicano ai Consiglieri comunali le

disposizioni in materia di responsabilità stabilite dal primo e quarto comma dell'art. 93 del TUOEL.

Art. 33. Pubblicità della situazione patrimoniale

[abrogato quanto adempimento obbligatorio per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti legge 5 luglio 1982, n. 441]

Art. 34. Pubblicità delle spese elettorali

1. Il deposito delle liste e delle candidature per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio deve essere accompagnato dalla presentazione alla segreteria comunale di un bilancio preventivo delle spese per la campagna elettorale, cui le liste e i candidati intendono vincolarsi.

2. Tale documento deve essere reso pubblico entro i successivi dieci giorni, a cura della stessa segreteria comunale, tramite affissione all'Albo Pretorio.

3. Entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale, la segreteria comunale deve rendere pubblico, sempre tramite affissione all'Albo Pretorio, il rendiconto delle spese sostenute dai candidati e dalle liste.

4. I candidati che risultano eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere sono altresì tenuti a presentare alla segreteria comunale, entro tre mesi dalla proclamazione, una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte.

Titolo III. FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I. CONVOCAZIONE

Art. 35 Competenza

1. La convocazione del Consiglio comunale è effettuata dal Presidente del Consiglio comunale. Nel caso di assenza o impedimento temporaneo del

Presidente del Consiglio comunale la convocazione viene effettuata dal Vice Presidente del Consiglio comunale.

2. In conformità a quanto dispone il comma 1 dell'art. 40 del TUOEL, la prima seduta del Consiglio comunale successiva alle elezioni deve essere convocata dal Sindaco eletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

Art. 36. Avviso di convocazione

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità di cui al presente regolamento.

2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri comunali a parteciparvi. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.

3. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o straordinario e se viene convocata d'urgenza.

4. Il Consiglio comunale è normalmente convocato in adunanza ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo Statuto.

5. Il Consiglio è convocato in adunanza straordinaria quando la stessa sia richiesta da almeno un quinto dei Consiglieri. L'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

6. Il Consiglio è convocato d'urgenza

quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.

7. Nell'avviso deve essere sempre precisato se l'adunanza ha carattere ordinario, straordinario e d'urgenza e se la stessa si tiene in prima od in seconda convocazione. Nell'avviso è indicato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell'ordine del giorno.

8. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono muniti in calce del bollo del Comune e firmati dal Presidente del Consiglio comunale o, in caso di sua assenza od impedimento temporaneo, dal Vice Presidente del Consiglio comunale.

Art. 37 Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno.

2. Spetta al Presidente del Consiglio comunale di stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo quarto comma.

3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco, alla Giunta ed ai Consiglieri comunali.

4. Per le proposte di deliberazioni, mozioni ed interrogazioni presentate dai Consiglieri comunali, si osserva quanto stabilito dagli artt. 13, quarto comma, 22 e 23.

5. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai Consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.

6. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di cui all'art. 46. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.

7. L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

Art. 38. Avviso di convocazione - Notificazione - Modalità

1. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere notificato al domicilio dei Consiglieri, a mezzo di un messo comunale o tramite posta elettronica certificata.

2. Il messo rimette alla segreteria generale la relata di notifica, contenente l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata e la firma del ricevente. La relata di notifica può avere forma di elenco-ricevuta, comprendente più destinatari, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del messo. I documenti predetti e le ricevute di avvenuta consegna della posta elettronica certificata sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.

3. Fuori dai casi di notifica tramite posta elettronica certificata, i Consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Sindaco, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere notificati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.

4. Fino a quando non è effettuata la designazione di cui al precedente comma, il Presidente del Consiglio comunale provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del Consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad

ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.

Art. 39 Avviso di convocazione - Notificazione - Termini

1. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere notificato ai Consiglieri almeno cinque giorni liberi prima di quello stabilito per la riunione.

2. Per le adunanze straordinarie la notificazione dell'avviso deve avvenire almeno tre giorni liberi-prima di quello stabilito per la riunione.

3. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere notificato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione.

4. Per le adunanze di seconda convocazione l'avviso deve essere notificato almeno un giorno prima di quello nel quale è indetta la riunione.

5. Nel caso che, dopo la notificazione degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.

6. I motivi dell'urgenza delle convocazioni di cui al comma terzo e dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno di cui al comma quinto possono essere sindacati dal Consiglio comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata ad altro giorno stabilito dal Consiglio stesso. L'avviso del rinvio viene notificato soltanto ai Consiglieri assenti dall'adunanza nel momento in cui questo è stato deciso.

7. L'eventuale ritardata notificazione dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.

Art. 40. Ordine del giorno - pubblicazione e diffusione

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e straordinarie è pubblicato all'albo del Comune rispettivamente nei cinque giorni e nei tre giorni precedenti quello della riunione.

2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie, sono pubblicati all'albo comunale almeno 24 ore prima della riunione.

3. Entro i termini previsti per la consegna ai Consiglieri comunali, copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle adunanze, inclusi quelli aggiuntivi, viene inviata a cura della segreteria generale, assicurandone il tempestivo recapito:

- al Revisore dei conti;
- agli organismi di partecipazione popolare previsti dallo Statuto e dall'apposito regolamento;
- ai responsabili degli uffici e servizi comunali;
- agli organi d'informazione, stampa e radiotelevisione, che hanno sede od uffici di corrispondenza nel Comune.

4. Il Presidente del Consiglio comunale, per le adunanze nelle quali saranno trattati argomenti di particolare importanza per la comunità, può disporre la pubblicazione di manifesti per far noto il giorno e l'ora di convocazione del Consiglio e gli argomenti, fra quelli iscritti all'ordine del giorno, ai quali viene attribuita speciale rilevanza.

Capo II. ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

Art. 41 Deposito degli atti

1. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria generale od in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, nel giorno dell'adunanza e nei tre giorni precedenti. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad

argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.

2. L'orario di consultazione viene stabilito periodicamente dal Presidente del Consiglio comunale, sentita la Conferenza dei Capigruppo ed il Segretario Generale.

3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui ai precedenti comma, nel testo completo dei pareri di cui all'art. 53 e, ove occorra, dell'attestazione di cui all'art. 49, primo comma, del TUOEL, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati o comunque direttamente attinenti alle proposte depositate.

4. All'inizio della riunione le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni Consigliere può consultarli.

5. Le proposte relative alla modifica dello Statuto e dei regolamenti devono essere comunicate ai Capigruppo consiliari almeno dieci giorni prima dell'adunanza nella quale dovrà esserne iniziato l'esame. Con la comunicazione viene inviata copia degli atti e delle relazioni concernenti gli argomenti suddetti.

6. Il deposito degli atti relativi agli argomenti di cui al precedente comma avviene dal momento della comunicazione ai Capigruppo, dandone avviso ai Consiglieri.

7. Il regolamento di contabilità stabilisce il termine, entro il quale sono presentati dalla Giunta al Consiglio comunale, in apposita adunanza, gli schemi del bilancio annuale di previsione, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale, con gli allegati prescritti e la relazione dell'organo di revisione. Tali atti vengono, dal giorno della presentazione, depositati a disposizione dei Consiglieri i quali

possono presentare al Presidente del Consiglio comunale emendamenti modificativi che non alterino comunque gli equilibri di bilancio, entro il quinto giorno precedente quello dell'adunanza stabilita per l'esame dei bilanci. Il bilancio annuale di previsione, con tutti gli allegati, è deliberato dal Consiglio comunale entro il termine stabilito dal settimo comma dell'art. 151 del TUOEL.

8. Il regolamento di contabilità stabilisce il termine, non inferiore a 20 giorni dalla data dell'adunanza del Consiglio stabilita per l'esame, entro il quale devono essere depositati a disposizione dei Consiglieri comunali il rendiconto della gestione, gli allegati prescritti e la relazione dell'organo di revisione. Il rendiconto è approvato dal Consiglio entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello al quale lo stesso si riferisce.

9. Del deposito del rendiconto è data comunicazione ai Consiglieri.

Art. 42. Adunanze di prima convocazione

1. Il Consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà più uno dei Consiglieri assegnati al Comune, senza computare il Sindaco.

2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario Generale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente del Consiglio comunale dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.

3. Nel caso in cui trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero dei Consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente del Consiglio comunale ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.

4. Dopo l'appello effettuato all'inizio

dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I Consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario Generale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il Presidente del Consiglio comunale che può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, disporre la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei Consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente del Consiglio comunale dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione fino a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.

5. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Art. 43. Adunanze di seconda convocazione

1. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, in giorno diverso, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.

2. L'adunanza che segue ad una prima iniziata con la presenza del numero legale dei Consiglieri ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei presenti, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.

3. Nell'adunanza di seconda

convocazione, che deve aver luogo in un giorno diverso da quello in cui fu convocata la prima, le deliberazioni, escluse quelle di cui al comma successivo, sono valide purché intervengano almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, senza computare il Sindaco.

4. Nelle adunanze di seconda convocazione non possono essere discussi e deliberati, se non vi sia la partecipazione di almeno la metà più uno dei Consiglieri assegnati al Comune, senza computare il Sindaco, i seguenti atti:

- la costituzione di istituzioni e di aziende speciali;
- la partecipazione a società di capitali;
- la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e di servizi;
- i bilanci annuali e pluriennali e la relazione previsionale;
- il rendiconto della gestione;
- i regolamenti;
- l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;
- i piani urbanistici e le relative varianti;
- la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari;

5. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Presidente del Consiglio comunale. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui notificazione ha luogo con le modalità previste per la prima convocazione e nel termine di cui al quarto comma dell'art. 39.

6. Quando l'avviso notificato per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il Presidente del Consiglio comunale è tenuto ad inviare l'invito per la stessa ai soli Consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta. Tali avvisi debbono essere notificati almeno 24 ore prima di quella fissata per la seconda convocazione.

7. Trascorsa un'ora da quella fissata per

l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.

8. Qualora siano iscritti all'ordine del giorno della seduta di seconda convocazione argomenti compresi fra quelli elencati al precedente quarto comma, il Consiglio provvede a deliberare su di essi soltanto nel caso che sia presente almeno la metà dei Consiglieri più uno assegnati al Comune senza computare il Sindaco. In caso contrario gli stessi vengono rinviati ad altra adunanza di prima convocazione.

9. Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali argomenti deve essere resa nota a tutti i Consiglieri con avviso da notificarsi almeno 24 ore prima dell'adunanza. In questo caso può essere richiesto il rinvio della loro trattazione in conformità a quanto stabilito dall'art. 40 del presente regolamento.

10. Nel caso di argomenti rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di "prima convocazione".

Art. 44 Partecipazione dell'assessore non Consigliere

1. L'Assessore non Consigliere di cui al quarto comma dell'art. 47, del TUOEL ed all'art. 43, comma 1, lettera b) dello Statuto, partecipa alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto d'intervento, ma senza diritto di voto.

2. La sua partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

Capo III. PUBBLICITÀ' DELLE ADUNANZE

Art. 45. Adunanze pubbliche

1. Le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'art. 46.

2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze.

Art. 46. Adunanze segrete

1. L'adunanza del Consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento della capacità, moralità, correttezza o sono esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.

2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.

3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone il Presidente del Consiglio comunale invita i Consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno tre Consiglieri può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente del Consiglio comunale prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.

4. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio ed al Segretario Generale, il Vice Segretario ed il responsabile dell'ufficio di segreteria, vincolati al segreto d'ufficio.

Art. 47 Adunanze "aperte"

1. Quando si verificano le particolari condizioni previste dallo Statuto o rilevanti motivi d'interesse della comunità lo fanno ritenere necessario il Presidente del Consiglio comunale, sentita la Conferenza dei Capigruppo, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio comunale, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall'art. 3 del presente regolamento.

2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della regione, della provincia, di altri comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.

3. In tali particolari adunanze il Presidente del Consiglio comunale, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

4. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti impegni di spesa, anche di massima, a carico del bilancio comunale.

Capo IV. DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 48. Designazione e funzioni

1. All'inizio di ciascuna seduta, effettuato l'appello, il Presidente del Consiglio comunale designa tre Consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio Consigliere, fra gli scrutatori.

2. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal Presidente del Consiglio comunale. Nel caso di

contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai votanti ed agli astenuti, il Presidente del Consiglio comunale dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori.

3. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto, essi assistono il Presidente del Consiglio comunale nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.

Art. 49. Comportamento dei Consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.

2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità di persone.

3. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente del Consiglio comunale lo richiama, nominandolo.

4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente del Consiglio comunale deve interdargli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese.

Art. 50. Ordine della discussione

1. I Consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il Gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno

un Gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Presidente del Consiglio comunale, sentita la Conferenza dei Capigruppo.

2. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, rivolti al Presidente del Consiglio comunale ed al Consiglio.

3. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente del Consiglio comunale all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.

4. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente del Consiglio comunale deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.

5. Solo al Presidente del Consiglio comunale è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.

6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente del Consiglio comunale richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.

7. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

Art. 51. Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.

2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio

delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.

3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente del Consiglio comunale, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei vigili urbani. A tal fine almeno uno di essi è sempre comandato di servizio per le adunanze del Consiglio comunale, alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio comunale.

4. La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del Presidente del Consiglio comunale e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

5. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente del Consiglio comunale dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.

6. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente del Consiglio comunale, egli abbandona il seggio, dopo aver dichiarata sospesa la riunione fino a quando non riprenderà il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il Presidente del Consiglio comunale, udito il parere dei Capigruppo, la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.

7. Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento il Presidente del Consiglio comunale, d'intesa con la Conferenza dei Capigruppo, fa predisporre l'illustrazione delle norme di comportamento del pubblico previste dal presente articolo, che viene esposta nello spazio della sala delle adunanze allo stesso riservato.

Art. 52. Ammissione di funzionari e consulenti in aula

1. Il Presidente del Consiglio comunale,

per esigenze proprie o su richiesta di uno o più Consiglieri, può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.

2. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.

3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente del Consiglio comunale o dai Consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

Capo V. ORDINE DEI LAVORI

Art. 53 Comunicazioni del Presidente del Consiglio comunale

1. Il Presidente del Consiglio comunale, esaurite le formalità preliminari, può fare brevi comunicazioni su oggetti estranei all'ordine del giorno.

2. Può altresì tenere brevi commemorazioni e analoga facoltà spetta ai Capigruppo.

3. L'intera fase di cui ai commi precedenti non può superare la durata di quindici minuti.

Art. 54 Interventi dei Consiglieri in apertura di seduta.

1. In apertura di seduta ogni Consigliere può porre questioni sull'ordine dei lavori e richiamare l'attenzione del Presidente del Consiglio comunale e del Consiglio su problemi e fatti di preminente interesse locale o di particolare rilevanza nazionale.

2. La trattazione degli argomenti di cui al comma precedente non può avere durata complessiva superiore a trenta minuti ed i singoli interventi non possono superare i tre minuti ciascuno.

3. Nessuna risposta è dovuta per tali interventi, fatta salva la diversa decisione del Presidente del Consiglio comunale.

4. Nello svolgimento dei lavori il Presidente del Consiglio comunale, ove ne sia fatta richiesta, garantisce

l'intervento di tutti i Gruppi.

5. I Consiglieri possono presentare ordini del giorno consistenti nella formulazione di un voto politico-amministrativo sui problemi e fatti di cui al primo comma: tali documenti potranno però essere discussi e votati soltanto previa iscrizione all'ordine del giorno dei lavori consiliari.

Art. 55 . Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il Consiglio comunale, concluse le comunicazioni e gli eventuali interventi dei Consiglieri, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente del Consiglio comunale o su richiesta di un Consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. Nel caso di opposizioni, decide il Consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.

2. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta.

3. Non è necessaria la preventiva iscrizione di una proposta incidentale, quand'essa venga presentata nel corso della discussione della proposta principale.

4. Il Presidente del Consiglio comunale può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

Art. 56. Discussione - norme generali

1. Il relatore delle proposte di deliberazione e di altri argomenti iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del Sindaco o su proposta della Giunta è lo stesso Sindaco o l'Assessore da lui incaricato. Relatori delle proposte effettuate dai Consiglieri sono i proponenti.

2. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente del Consiglio comunale dà,

nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino Consiglieri che appartengono a Gruppi diversi. Quando, dopo che il Presidente del Consiglio comunale ha invitato i Consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.

3. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere Capogruppo, o il Consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il Gruppo, può parlare per due volte, la prima per non più di quindici minuti e la seconda per non più di cinque, per rispondere all'intervento di replica del Presidente del Consiglio comunale o del relatore.

4. Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non più di cinque minuti ciascuno.

5. Il Sindaco od il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.

6. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica del Sindaco o del relatore e le controrepliche, dichiara chiusa la discussione.

7. Il Consiglio, su proposta del Presidente del Consiglio comunale, del Sindaco o di almeno tre Consiglieri, può dichiarare, a maggioranza, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilatorio, dato che l'argomento è stato sufficientemente dibattuto. Ciò può avvenire solo quando sia intervenuto almeno un Consigliere per ciascun Gruppo, in modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i Gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino di rinunciare.

8. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per la

dichiarazione di voto, ad un solo Consigliere per ogni Gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a cinque minuti. Qualora uno o più Consiglieri di un Gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capigruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.

9. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative allo Statuto, al bilancio preventivo, al rendiconto, ai regolamenti ed ai piani di governo del territorio e loro varianti generali. In ogni altra occasione limiti di tempo più ampi possono essere fissati dalla Conferenza dei Capigruppo, dandone avviso al Consiglio all'inizio della seduta o prima che si proceda all'esame dell'argomento.

Art. 57. Questione pregiudiziale o sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.

2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.

3. Le questioni pregiudiziali o sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente, o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più Consiglieri, un Consigliere per ciascun Gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Art. 58. Fatto personale

1. Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.

2. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Presidente del Consiglio comunale decide se il fatto sussiste o meno. Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente del Consiglio comunale decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.

3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o i Consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di dieci minuti.

4. Qualora nel corso della discussione un Consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al Presidente del Consiglio comunale di far nominare dal Consiglio, nel suo interno, una Commissione composta da tre membri che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa.

5. La Commissione riferisce per iscritto, entro il termine assegnatole.

6. Il Consiglio prende atto delle conclusioni della Commissione, senza votazioni.

Art. 59. Termine dell'adunanza

1. L'ora entro la quale si concludono le adunanze è stabilita periodicamente dal Consiglio, su proposta presentata dal Presidente del Consiglio comunale, udita la Conferenza dei Capigruppo.

2. Il Consiglio può decidere, all'inizio o nel corso di un'adunanza, di continuare i suoi lavori oltre il termine normalmente fissato, per concludere la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno o di quelli che hanno particolare importanza od urgenza.

3. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il Presidente del Consiglio comunale

dichiara conclusa la riunione.

Art.59 bis. Riprese audiovisive

Le riprese audiovisive delle sedute del Consiglio Comunale e la loro disciplina sono normate da apposito regolamento, che costituisce stralcio del presente.

(Modificato con Delibera del Consiglio comunale n.18 del 16 giugno 2017).

Capo VI. PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE - IL VERBALE

Art. 60. La partecipazione del Segretario all'adunanza

1. Il Segretario Generale partecipa alle adunanze del Consiglio ed esercita le sue funzioni richiedendo al Presidente del Consiglio comunale di intervenire sia per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione, sia per esprimere il suo parere quando il Consiglio intende assumere una deliberazione difforme dalla proposta sulla quale egli ha espresso il parere di competenza in sede istruttoria, secondo quanto previsto dal precedente art. 22.

Art. 61. Il verbale dell'adunanza - Redazione e firma

1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio comunale.

2. Alla sua redazione viene provveduto, secondo quanto stabilito dallo Statuto, dal Segretario Generale o, sotto la sua responsabilità, dal Vice Segretario o da altro dipendente comunale dallo stesso designato.

3. Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali delle discussioni, il testo integrale delle deliberazioni ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.

4. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatti dai Consiglieri nel corso

delle discussioni sono riportati esprimendo sinteticamente, con la massima chiarezza e completezza possibile, i concetti espressi da ciascun oratore. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente del Consiglio comunale, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario prima della sua lettura al Consiglio.

5. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale ed il Segretario Generale provvede ad escluderle. Soltanto quando il Consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta scritta, nel corso dell'adunanza, le stesse sono, in modo conciso, iscritte a verbale.

6. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano recar danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.

7. Quando siano discussi problemi che riguardano interessi patrimoniali del Comune, il verbale deve essere compilato in modo da non compromettere gli interessi stessi rispetto ai terzi.

8. Il verbale delle adunanze è firmato da chi ha preseduto l'adunanza, dal Segretario Generale o dal Vice Segretario Generale che ne ha curato la redazione.

Art. 62. Verbale - Deposito - Rettifiche - Approvazione

1. Il verbale viene depositato a disposizione dei Consiglieri cinque giorni prima dell'adunanza in cui sarà sottoposto ad approvazione.

2. All'inizio della riunione il Presidente del Consiglio comunale chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sul verbale depositato. Se nessuno si pronuncia, il verbale si intende approvato all'unanimità.

3. Quando un Consigliere lo richiede, il Segretario Generale provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo

stesso intende richiedere modifiche o integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo, per iscritto, quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale.

4. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente del Consiglio comunale interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare un Consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non più di cinque minuti. Dopo tali interventi il Presidente del Consiglio comunale pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.

5. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della adunanza in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale della adunanza cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del Segretario Generale e portano l'indicazione della data della adunanza nella quale le rettifiche sono state approvate.

6. I registri dei processi verbali delle sedute del Consiglio comunale sono depositati nell'archivio comunale a cura del Segretario Generale.

7. Il rilascio di copie, estratti e certificazioni desunti dai predetti registri è disposto dal Segretario Generale.

Titolo IV. LE DELIBERAZIONI

Capo I. COMPETENZA DEL CONSIGLIO

Art. 63. La competenza esclusiva

1. Il Consiglio comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti deliberativi elencati nel secondo comma dell'art. 42 del TUOEL, con i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa dell'ente.

2. Sono inoltre di competenza del Consiglio comunale gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti sia da altre disposizioni della legge suddetta, sia da leggi ad essa successive, nonché quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri comunali ed alla loro surrogazione.

3. Il Consiglio comunale non può delegare le funzioni allo stesso attribuite ad altri organi i quali non possono adottare, nemmeno in caso d'urgenza, provvedimenti nelle materie riservate dalla legge o dallo Statuto alla esclusiva competenza del Consiglio, salvo quanto previsto dal quarto comma dell'art. 42 del TUOEL, limitatamente alle variazioni di bilancio.

Art. 64. Conflitti di attribuzione

1. Verificandosi conflitti di attribuzione in merito agli atti di competenza del Consiglio e della Giunta comunale, essi vengono sottoposti all'esame di una commissione costituita dal Presidente del Consiglio comunale, dal Sindaco, dal Vice Sindaco, dai Presidenti della commissione consiliare permanente preposta alle materie istituzionali e di quella specifica oggetto del conflitto, e dal Segretario Generale. La decisione è adottata dalla commissione con riferimento alle norme del TUOEL, dello Statuto e del presente regolamento. La decisione della commissione è definitiva e viene comunicata dal Presidente del Consiglio comunale e dal Sindaco rispettivamente al Consiglio comunale ed alla Giunta.

2. All'adozione dell'atto provvede l'organo del quale la commissione ha riconosciuto la competenza.

Capo II. LE DELIBERAZIONI

Art. 65. Forma e contenuti

1. L'atto deliberativo adottato dal Consiglio comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.

2. Su ogni proposta di deliberazione deve essere espresso il parere in ordine alla

sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, nonché del Segretario Generale, sotto il profilo della legittimità. I pareri debbono essere inseriti nella deliberazione. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza l'attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto.

3. Nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario Generale, in relazione alle sue competenze.

4. L'istruttoria della deliberazione è effettuata dal Segretario Generale il quale cura che i pareri siano espressi in modo chiaro, univoco ed esauriente, assicurando al Consiglio comunale tutti gli elementi di valutazione necessari per assumere le decisioni che allo stesso competono.

5. Quando il testo della deliberazione proposto, depositato nei termini stabiliti dal regolamento, non viene emendato durante i lavori del Consiglio, esso è sottoposto a votazione senza che ne sia data lettura, salvo che la stessa sia espressamente richiesta da un Consigliere comunale, precisandone i motivi.

6. Quando il testo della deliberazione proposto viene emendato nel corso del dibattito, il Segretario Generale esprime parere di legittimità sull'atto emendato che viene letto al Consiglio prima della votazione, insieme con il parere espresso dal Segretario.

7. Il coordinamento tecnico dell'atto ha luogo nel corso del procedimento deliberativo. In sede di verbalizzazione possono essere effettuati, a cura del Segretario Generale, soltanto perfezionamenti di carattere meramente letterale.

8. Dei pareri obbligatori di altri enti ed uffici devono essere riportate le conclusioni e gli estremi nella parte

narrativa dell'atto. Se i pareri non sono espressi nei termini previsti dall'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241 o da altre disposizioni legislative o regolamentari, si prescinde da essi, facendone constare nell'atto, riportando gli estremi della richiesta presentata dal Comune e l'indicazione del tempo decorso.

Art. 66. Approvazione - Revoca - Modifica

1. Il Consiglio comunale approvandole, con le modalità di cui al successivo capo III, adotta le deliberazioni secondo il testo, originario od emendato, conforme allo schema proposto in votazione.

2. Il Consiglio comunale, secondo i principi dell'autotutela, ha il potere discrezionale per procedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.

3. Nei provvedimenti del Consiglio comunale di cui al precedente comma deve esser fatta espressa menzione della volontà dell'organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata, richiamandone gli estremi.

4. Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongono revoche, modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo costitutesi od acquisite, danni a terzi, gli atti stessi prevedono gli interventi diretti a disciplinare i relativi rapporti.

Capo III. LE VOTAZIONI

Art. 67. Modalità generali

1. L'espressione del voto dei Consiglieri comunali è effettuata, normalmente, in forma palese.

2. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui ai successivi articoli 68 e 69.

3. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte

espressamente dalla legge o dallo Statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.

4. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.

5. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i Consiglieri non sono presenti nel numero necessario per render legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, per la legittimità della votazione stessa.

6. Su ogni argomento l'ordine delle votazioni è il seguente:

a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;

b) le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:

- emendamenti soppressivi;
- emendamenti modificativi;
- emendamenti aggiuntivi;

c) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.

7. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.

8. Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:

a) per i regolamenti il Presidente del Consiglio comunale invita i Consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica o soppressione, formulate per iscritto. Discusse e votate tali proposte, il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso in forma palese;

b) per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle

eventuali proposte di modifica di singoli contenuti che non alterino gli equilibri di bilancio, presentate dai Consiglieri. Concluse tali votazioni vengono posti in votazione, congiuntamente, il bilancio annuale corredato della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale e le altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto con le modificazioni, sia al bilancio che alla deliberazione, conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali modifiche.

9. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello Statuto e del regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.

Art. 68. Votazioni in forma palese

1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano o per alzata e seduta. Spetta al Presidente del Consiglio comunale indicare, prima dell'inizio della votazione, la modalità con la quale la stessa sarà effettuata.

2. Il Presidente del Consiglio comunale pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti ad indicare la loro posizione.

3. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario Generale, il Presidente del Consiglio comunale ne proclama il risultato.

4. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione. In tal caso assistono al controllo del risultato della votazione, su invito del Presidente del Consiglio comunale, anche i Consiglieri scrutatori.

5. I Consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che intendono che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima o immediatamente

dopo l'espressione del voto o l'astensione.

Art. 69. Votazione per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo Statuto od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente del Consiglio comunale, del Sindaco o di almeno un quinto dei Consiglieri.

2. Il Presidente del Consiglio comunale precisa al Consiglio il significato del "sì", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no", alla stessa contrario.

3. Il Segretario Generale effettua l'appello, al quale i Consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente del Consiglio comunale, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario stesso.

4. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Art. 70. Votazioni segrete

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata, a seconda dei casi, a mezzo di schede o di palline.

2. Nelle votazioni a mezzo di schede si procede come appresso:

a) le schede sono predisposte dalla segreteria generale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento;

b) ciascun Consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio.

3. Quando la legge, gli statuti od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente del Consiglio comunale stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun Consigliere può essere invitato a votare

un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti.

4. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.

5. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente del Consiglio comunale, affinché ne sia preso atto a verbale.

6. Terminata la votazione il Presidente del Consiglio comunale, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.

7. Il numero delle schede e delle palline votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, costituito dai Consiglieri presenti meno quelli astenuti.

8. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente del Consiglio comunale annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

9. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori.

Art. 71. Esito delle votazioni

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo Statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.

2. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a render legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

3. Le schede bianche o nulle si

computano per determinare la maggioranza dei votanti.

4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa adunanza.

5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.

6. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Presidente del Consiglio comunale conclude il suo intervento con la formula "il Consiglio ha approvato" oppure "il Consiglio non ha approvato".

7. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

Art.72.Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti.

2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

Titolo V. IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE. APPROVAZIONE DEGLI INDIRIZZI GENERALI DI GOVERNO

Art. 73. Elezione del Sindaco e nomina della Giunta

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni dettate dalla legge e fa parte

del Consiglio comunale.

2. Il Sindaco nomina con proprio decreto i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione, subito dopo la convalida degli eletti, indicando l'ordine di anzianità degli Assessori agli effetti dell'eventuale sostituzione del Sindaco e del Vice Sindaco contemporaneamente assenti o impediti.

Art. 74. Presentazione degli indirizzi generali di governo

1. Unitamente alla comunicazione dei componenti della Giunta, il Sindaco Presidente presenta al Consiglio le linee programmatiche per azioni e progetti da realizzare nel corso del mandato.

2. La durata dell'illustrazione non può eccedere i trenta minuti.

Art. 75. Dibattito sulle dichiarazioni del Sindaco

1. Il Presidente del Consiglio comunale, dopo avere formalmente chiuso la fase delle dichiarazioni di cui al precedente articolo, apre il dibattito sulle dichiarazioni stesse.

2. L'intervento dei Consiglieri nel successivo dibattito non può superare la singola durata di quindici minuti.

Art. 76. Chiusura del dibattito e votazione del documento

1. Esauriti gli interventi dei Consiglieri ammessi a parlare, il Presidente del Consiglio comunale dichiara chiuso il dibattito e pone in votazione il documento conclusivo.

2. La votazione avviene per alzata di mano e il relativo esito, accertato con l'ausilio di tre scrutatori, è annunciato dal Presidente del Consiglio comunale.

Titolo VI. LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

ALL'AMMINISTRAZIONE

Capo I. ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE - PROMOZIONE - RAPPORTI

Art. 77. Istanze, petizioni e proposte dei cittadini e delle loro associazioni

1. Il Consiglio comunale promuove, in conformità allo Statuto, la partecipazione dei cittadini all'amministrazione con le iniziative a tal fine ritenute idonee secondo l'apposito regolamento comunale.

2. Le istanze, petizioni e proposte presentate da cittadini, dalle loro associazioni o dagli organismi che le riuniscono, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi generali della comunità, sono sottoposte dal Presidente del Consiglio comunale alla Commissione consiliare competente per materia e, dopo l'istruttoria della stessa, assegnate al competente organo collegiale che adotta motivata decisione da inviarsi ai presentatori della proposta entro sessanta giorni dalla data di ricevimento.

3. La Commissione consiliare invita i presentatori dell'istanza, od una loro delegazione, ad assistere alla riunione nella quale viene effettuato l'esame preliminare della proposta ed a fornire chiarimenti e illustrazioni.

4. Per le istanze, petizioni e proposte presentate da cittadini, le comunicazioni sono effettuate alla persona designata nel documento inviato al Comune. In mancanza vengono effettuate al primo firmatario, con incarico di darne informazione agli altri presentatori.

5. La partecipazione delle associazioni agli atti di programmazione finanziaria ed ogni altro rapporto delle stesse con il Consiglio comunale avviene secondo quanto stabilito dal regolamento per la partecipazione dei cittadini all'amministrazione.

Capo II. LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

Art. 78. La consultazione dei cittadini

1. In conformità a quanto stabilito dallo Statuto il Consiglio comunale, per propria iniziativa o su proposta della Giunta, può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o di associazioni di categoria, su proposte che rivestono per gli stessi diretto e rilevante interesse.

2. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee di cittadini, alle quali partecipa una delegazione guidata dal Sindaco e composta da rappresentanti del Consiglio comunale e della Giunta. Nelle assemblee i cittadini esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni e proposte e la delegazione del Comune fornisce indicazioni sulla posizione dell'amministrazione, sui suoi intendimenti, provvedendo a riferire agli organi collegiali rappresentati le conclusioni dell'assemblea.

3. La consultazione può aver luogo con l'invio a ciascun interessato di questionari nei quali viene richiesta, con semplicità e chiarezza, l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità e nel termine negli stessi indicato.

4. La segreteria generale dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione che trasmette al Presidente del Consiglio comunale ed al Sindaco, i quali li comunicano rispettivamente al Consiglio comunale ed alla Giunta per le valutazioni conseguenti e provvede a darne informazione, con pubblici avvisi, ai cittadini.

Art. 79. Il referendum consultivo

1. Il referendum consultivo è un istituto di consultazione dei cittadini previsto dalla legge e disciplinato dallo Statuto e dallo speciale regolamento ad esso

relativo, con il quale tutti i cittadini del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito ai temi con lo stesso proposti, inerenti programmi, piani, progetti, interventi od altri argomenti relativi all'amministrazione della comunità.

2. I referendum consultivi sono indetti dal Sindaco su iniziativa promossa da un determinato numero di cittadini, con le modalità stabilite nel regolamento speciale sopra richiamato.

3. Il Consiglio comunale, prima dell'inizio della raccolta delle firme, nomina a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti il collegio dei tre garanti, previsto dall'articolo 101 dello Statuto, che giudichi l'ammissibilità dei quesiti da sottoporre a referendum.

4. Il Consiglio comunale, avvenuta la proclamazione dei risultati del referendum, nel termine stabilito dallo Statuto e dal regolamento speciale e con le modalità negli stessi previste, delibera gli atti d'indirizzo per l'attuazione dell'esito della consultazione.

Titolo VII. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 80. Interpretazione del regolamento

1. Le eccezioni sollevate da Consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, sono presentate, in iscritto, al Presidente del Consiglio comunale.

2. Il Presidente del Consiglio comunale incarica il Segretario Generale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, alla Conferenza dei Capigruppo.

3. Qualora nella Conferenza l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso dei tre quinti dei Consiglieri dai Capigruppo rappresentati, la soluzione è rimessa al Consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

4. Le eccezioni sollevate da Consiglieri comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente

regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte in iscritto al Presidente del Consiglio comunale. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i Capigruppo presenti in aula ed il Segretario Generale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente del Consiglio comunale, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo comma.

5. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

Art. 81 Modificazioni e abrogazione del presente regolamento

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive di disposizioni del presente Regolamento sono deliberate dal Consiglio Comunale su proposta della Giunta, previo parere della Conferenza dei Capigruppo.

2. La proposta di abrogazione totale del presente Regolamento deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo regolamento.

Art. 82 Abrogazione del precedente regolamento

1. Il presente Regolamento sostituisce ed abroga il Regolamento per le riunioni del Consiglio Comunale attualmente in vigore.

Art. 83 Entrata in vigore del nuovo regolamento

1. Il presente Regolamento, divenuto esecutivo a norma dell'art. 124 del TUOEL, è pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo alla scadenza della predetta pubblicazione.

2. Il Segretario Generale riporterà in calce all'originale del presente Regolamento gli estremi del provvedimento di controllo e dell'avvenuta pubblicazione di cui al

comma precedente, certificando la data di entrata in vigore.

3. Una copia del presente Regolamento viene consegnata a ciascun Consigliere.

INDICE

Titolo I ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità

Art. 2 Durata in carica

Art. 3 La sede delle adunanze

Capo II IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 4 Presidenza delle adunanze

Art. 5 Presidente - Sostituzione

Art. 6 Compiti e poteri del Presidente

Capo III I GRUPPI CONSILIARI

Capo III I GRUPPI CONSILIARI

Art. 7 Costituzione

Art. 8 Conferenza dei Capigruppo

Capo IV COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 9 Istituzione delle Commissioni

Art. 10 Composizione, nomina e durata in carica

Art. 11 Insediamento ed elezione delle cariche interne

Art. 12 Compiti del Presidente della Commissione

Art. 13 Attribuzioni delle Commissioni

Art. 14 Convocazione delle Commissioni

Art. 15 Funzionamento delle Commissioni

Art. 16 Intervento di amministratori, tecnici comunali e consultazioni esterne

Art. 17 Votazioni

Art. 18 Verbalizzazione delle sedute

Art. 19 Attività delle Commissioni - Effetti

Art. 20 Commissioni speciali d'indagine

Titolo II I CONSIGLIERI COMUNALI

Capo I NORME GENERALI

Art. 21 Elezioni ed entrata in carica

Capo II DIRITTI DEI CONSIGLIERI

Art. 22 Diritto d'iniziativa

Art. 23 Attività ispettiva - Interrogazioni e mozioni

Art. 24 Richiesta di convocazione del Consiglio

Art. 25 Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

Art. 26 Diritto al rilascio di copie di atti e documenti

Art. 27 Diritto di sottoporre le deliberazioni della Giunta a controllo preventivo di legittimità

Capo III ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 28 Diritto di esercizio del mandato elettivo

Art. 29 Divieto di mandato imperativo

Art. 30 Partecipazione alle adunanze

Art. 30 Partecipazione alle adunanze

Art. 31 Astensione obbligatoria

Art. 31 Astensione obbligatoria

Art. 32 Responsabilità personale - Esonero

Art. 33 Pubblicità della situazione patrimoniale

Art. 34 Pubblicità delle spese elettorali
Titolo III FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
Capo I CONVOCAZIONE
Art. 35 Competenza
Art. 36 Avviso di convocazione
Art. 37 Ordine del giorno
Art. 38 Avviso di convocazione - Notificazione - Modalità
Art. 39 Avviso di convocazione - Notificazione - Termini
Art. 40 Ordine del giorno - pubblicazione e diffusione
Capo II ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE
Art. 41 Deposito degli atti
Art. 42 Adunanze di prima convocazione
Art. 43 Adunanze di seconda convocazione
Art. 44 Partecipazione dell'assessore non Consigliere
Capo III PUBBLICITÀ' DELLE ADUNANZE
Art. 45 Adunanze pubbliche
Art. 46 Adunanze segrete
Art. 47 Adunanze "aperte"
Capo IV DISCIPLINA DELLE ADUNANZE
Art. 48 Designazione e funzioni
Art. 49 Comportamento dei Consiglieri
Art. 50 Ordine della discussione
Art. 51 Comportamento del pubblico
Art. 52 Ammissione di funzionari e consulenti in aula
Capo V ORDINE DEI LAVORI
Art. 53 Comunicazioni del Presidente del Consiglio comunale
Art. 54 Interventi dei Consiglieri in apertura di seduta.
Art. 55 Ordine di trattazione degli argomenti
Art. 56 Discussione - norme generali
Art. 57 Questione pregiudiziale o sospensiva
Art. 58 Fatto personale
Art. 59 Termine dell'adunanza
Art. 59 bis Riprese Audiovisive
Capo VI PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE - IL VERBALE
Art. 60 La partecipazione del Segretario all'adunanza
Art. 61 Il verbale dell'adunanza - Redazione e firma
Art. 62 Verbale - Deposito - Rettifiche - Approvazione
Titolo IV LE DELIBERAZIONI
Capo I COMPETENZA DEL CONSIGLIO
Art. 63 La competenza esclusiva
Art. 64 Conflitti di attribuzione
Capo II LE DELIBERAZIONI
Art. 65 Forma e contenuti
Art. 66 Approvazione - Revoca - Modifica
Capo III LE VOTAZIONI
Art. 67 Modalità generali
Art. 68 Votazioni in forma palese

Art. 69 votazione per appello nominale

Art. 70 votazioni segrete

Art. 71 Esito delle votazioni

Art. 72 Deliberazioni immediatamente eseguibili

Titolo V IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE APPROVAZIONE DEGLI INDIRIZZI GENERALI DI GOVERNO

Art. 73 Elezione del Sindaco e nomina della Giunta

Art. 74 Presentazione degli indirizzi generali di governo

Art. 75 Dibattito sulle dichiarazioni del Sindaco

Art. 76 Chiusura del dibattito e votazione del documento

Titolo VI LA PARTECIPAZIONE POPOLARE ALL'AMMINISTRAZIONE

Capo I ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE - PROMOZIONE - RAPPORTI

Art. 77 Istanze, petizioni e proposte dei cittadini e delle loro associazioni

Capo II LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

Art. 78 La consultazione dei cittadini

Art. 79 Il referendum consultivo

Titolo VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 80 Interpretazione del regolamento

Art. 81 Modificazioni e abrogazione del presente regolamento

Art. 82 Abrogazione del precedente regolamento

Art. 83 Entrata in vigore del nuovo regolamento